

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

## COMITATO SCIENTIFICO DI AREA 12

### REGOLAMENTO DELL'AREA SCIENTIFICA 12 PER LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA PER LA DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI FONDI LOCALI PER LA RICERCA

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento reca le modalità ed i criteri di valutazione dei prodotti della ricerca per l'attribuzione dei Fondi Locali (FIL), in attuazione di quanto previsto dal regolamento quadro di Ateneo per la ripartizione del fondo locale per la ricerca (FIL), approvato con decreto rettorale rep. N. 2246/2016, prot. 133084 dell'11 agosto 2016, e di quanto previsto nelle Linee guida approvate dalla Commissione scientifica di Ateneo nella riunione del 30 agosto 2018, nonché dalla nota per il FIL 2024 del 19/08/2024 n. 0224958

2. I Fondi Locali per la Ricerca (FIL) sono attribuiti ai Docenti, individuati ai sensi dell'art. 1.1. del regolamento quadro di Ateneo, che abbiano inserito i propri prodotti pubblicati nel triennio oggetto di valutazione, ed inseriti nel "Catalogo dei prodotti della ricerca". Non saranno considerati i Docenti che non abbiano sottoposto prodotti alla valutazione nei termini.

3. Con riferimento al periodo indicato dal bando, ciascun Docente afferente all'Area Scientifica 12 può sottoporre a valutazione fino ad un massimo di 12 prodotti, attinenti a tale Area e che non abbiano tra loro identità di contenuto.

4. In attuazione delle direttive del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Parma (CUG), ed in particolare della raccomandazione del CUG del 15 ottobre 2014, il Comitato scientifico di Area terrà conto - nella valutazione delle singole Ricercatrici, dei Ricercatori e dei Docenti per l'attribuzione del FIL - dei periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca (dovuti, a titolo esemplificativo, per: maternità, congedi parentali, malattia, infortunio sul lavoro, assistenza di familiari disabili ai sensi della legge n. 104/1992). Per i Docenti che abbiano usufruito di periodi di congedo non volontario, il punteggio totale, derivante dai prodotti della ricerca sarà pertanto normalizzato al triennio secondo la formula:

Punteggio Norm. = (Punteggio prodotti) x 36 / (Mesi lavorati nel triennio oggetto di valutazione).

Il Punteggio normalizzato vale ai fini dell'inserimento nella classe di merito spettante ai sensi del regolamento FIL d'Area.

## **Art. 2**

### **Classificazione dei prodotti**

1. Al fine di valutare la qualità dei prodotti della ricerca, per la determinazione delle attribuzioni dei Fondi Locali per la Ricerca (FIL), gli stessi vengono classificati nel seguente modo:

- a) FASCIA 1: monografie (compresi trattati e commentari) pubblicate in sedi editoriali di eccellenza;
- b) FASCIA 2: monografie pubblicate in altre sedi editoriali; manuali universitari di prima edizione (escluse le dispense ed i volumi non dotati di ISBN);
- c) FASCIA 3: saggi o note a sentenza sviluppate come articoli, inseriti in riviste appartenenti alla classe A dal Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) di Area 12 dell'ANVUR
- d) FASCIA 4: saggi o note a sentenza sviluppate come articoli, inseriti in riviste non appartenenti alla classe A individuata dal GEV di Area 12; contributi autonomi all'interno di volumi a due o più autori, introduzioni a edizioni scientifiche aventi carattere di saggio, commenti a testi normativi, voci enciclopediche con carattere di originalità, relazioni in atti di congressi pubblicate in sedi editoriali di eccellenza; edizioni critiche;
- e) FASCIA 5: contributi autonomi all'interno di volumi a due o più autori, commenti a testi normativi con carattere di originalità, introduzioni a edizioni scientifiche aventi carattere di saggio, relazioni in atti di congressi, pubblicati in altre sedi editoriali;
- f) FASCIA 6: articoli, contributi e note a sentenza brevi o di contenuto meramente espositivo; rassegne giurisprudenziali; recensioni non aventi carattere di saggio; brevi commenti di testi normativi, anche a carattere meramente esplicativo; aggiornamenti di manuali, trattati e altre opere già in precedenza classificate; voci meramente espositive di enciclopedie; traduzioni di opere a rilevanza scientifica;
- g) FASCIA 7: prefazioni e brevi introduzioni; indici (cartacei o su supporto elettronico); pubblicazioni di fonti inedite; curatele di volumi.

2. Per la collocazione dei prodotti nelle diverse fasce vengono considerate anche la rilevanza della sede editoriale, la scientificità e l'ampiezza dei prodotti stessi.

## **Art. 3**

### **Criteri di valutazione dei prodotti**

1. Ai fini della valutazione dei prodotti della ricerca, classificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene attribuito il seguente punteggio:

- a) FASCIA 1 - PUNTEGGIO 25
- b) FASCIA 2 - PUNTEGGIO 15
- c) FASCIA 3 - PUNTEGGIO 12
- d) FASCIA 4 - PUNTEGGIO 10
- e) FASCIA 5 - PUNTEGGIO 6
- f) FASCIA 6 - PUNTEGGIO 3
- g) FASCIA 7 - PUNTEGGIO 1

2. Nel caso in cui un Docente sottoponga a valutazione una pluralità di contributi pubblicati nel medesimo volume, la somma delle valutazioni attribuite ai singoli contributi non può comunque essere superiore al punteggio massimo attribuibile all'intero volume, come monografia.

3. Nel caso in cui un Docente sottoponga a valutazione un prodotto realizzato con altri coautori, il punteggio attribuito a tale prodotto secondo i criteri indicati all'articolo 2 viene diviso per il numero di autori che lo hanno firmato.

#### **Art. 4**

##### **Attribuzione punteggi e collocazione nelle classi di merito**

1. A ciascun Docente valutato viene assegnato un punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun prodotto sottoposto alla valutazione. I Docenti vengono collocati in quattro classi di merito (I, II, III, IV), la prima corrispondente alla più alta produttività scientifica.

2. Ciascuna classe di merito deve comprendere una quota dei Docenti dell'Area valutati, sulla base delle proporzioni di seguito indicate:

- a) CLASSE DI MERITO I : 20%
- b) CLASSE DI MERITO II : 30%
- c) CLASSE DI MERITO III : 30%
- d) CLASSE DI MERITO IV : 20%

3. In caso di parità "a cavallo delle fasce" i Docenti con punteggi uguali sono tutti inseriti nella fascia immediatamente superiore anche se questo comporta uno scostamento nelle percentuali delle due fasce contigue.

#### **Art. 5**

##### **Attribuzione dei fondi alle classi di merito**

1. La quota prodotti della ricerca attribuita all'Area 12 viene suddivisa tra le classi di merito individuate dall'art. 4 secondo i seguenti coefficienti:

- a) CLASSE DI MERITO I: 4
- b) CLASSE DI MERITO II : 3
- c) CLASSE DI MERITO III: 2
- d) CLASSE DI MERITO IV: 1